

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

della Società "MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Roma

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di luglio
in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 10, nel mio studio, alle ore undici
e minuti quindici.

(15 luglio 2014)

Innanzi a me MARCO DE LUCA Notaio in Roma, iscritto nel Collegio
Notarile di Roma, ricompreso nell'ambito Territoriale del
Distretto della Corte d'Appello di Roma,

è presente la Signora:

- MANCINI Beatrice, nata a Roma (RM) il 15 settembre 1953,
Codice fiscale MNC BRC 53P55 H501A, domiciliata per la carica,
ove appresso, la quale interviene al presente atto quale
Amministratore Unico e legale rappresentante della:

"MINERVA - Società Cooperativa", con sede in Roma, attualmente
in Via Antonio Pacinotti, n. 13, iscritta al n. 686146 del
Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma,
Cod. Fisc., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma: 03659011005.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi dà atto che trovasi riunita in questa giorno, luogo ed ora, l'Assemblea della predetta Società; Assemblea di cui assume la presidenza ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale.

Il Presidente suddetto anzitutto constata e chiede darsi atto di quanto segue:

- che è presente l'Organo Amministrativo nella sua persona quale Amministratore Unico della Società;

- che sono presenti, in proprio e per delega regolarmente formata che il Presidente dichiara di acquisire agli atti della Società, gli unici soci della Cooperativa signori:

- MANCINI Beatrice, comparente sopra indicata;

- SEVERI Pierluigi, nato ad Asola (MN) il 20 gennaio 1941, domiciliato in Roma (RM), Piazza Capranica, n. 78, Codice Fiscale SVR PLG 41A20 A470T e

-SEVERI Olga, nata A Roma il giorno 8 ottobre 1975, domiciliata a Roma, Via Enrico Fermi n. 49, Codice Fiscale SVR LGO 75R48 H501Y, rappresentata, per delega, dal signor SEVERI Pierluigi, sopra indicato;

secondo il controllo eseguito dal Presidente in base alle risultanze del libro dei soci nonchè come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da

parte di me Notaio per espressa volontà della comparente;

- che l'assemblea è validamente costituita, a norma di Legge e atta a discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

Modifiche agli articoli 3 e 4 dello statuto sociale.";

- che tutti gli intervenuti si sono riconosciuti edotti sull'Ordine del Giorno sopraindicato.

Dopo aver ciò constatato, il Presidente

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e dell'art. 22 dello statuto sociale e ne inizia la trattazione, chiedendo a me Notaio di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente, in relazione all'argomento posto all'ordine del giorno, illustra ai presenti i motivi per cui si rende opportuno apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale ed in particolare:

- di aggiungere all'art.4 (Oggetto sociale), fra i fini istituzionali della Cooperativa, anche lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

- di prevedere all'art.3 (Scopo mutualistico) l'obbligo da parte

della Cooperativa di destinare i proventi netti, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per lo svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Il Presidente quindi, ricorda agli intervenuti che, se tali proposte di modifica venissero accolte occorrerebbe modificare gli articoli 3 e 4 dello Statuto sociale secondo i seguenti integrali nuovi testi di cui il Presidente dà lettura:

"Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi

dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

La cooperativa destinerà i proventi netti, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Comunque:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

e) In ogni caso nel rispetto della normativa speciale dell'editoria, è fatto divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art.3 della Legge n.250/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio nel quale avviene la riscossione di contributi statali dall'editoria erogati ai sensi della medesima legge e nei 10 (dieci) esercizi successivi.";

"Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

-lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

-l'esercizio di attività editoriali quali la redazione, la pubblicazione, la diffusione, in Italia ed all'estero, di libri, periodici, e pubblicazioni, comunque attinenti all'informazione e alla comunicazione esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime compresa la vendita per corrispondenza dei prodotti editoriali. La cooperativa potrà costituire una apposita divisione per l'esercizio di attività

pubblicitarie e di servizi all' editoria in genere, sia in proprio, sia per conto dei terzi;

-la fornitura di servizi di pubbliche relazioni, di servizi connessi alla comunicazione ed alle attività sociali e culturali;

-l'organizzazione di corsi di formazione di personale e prestatori d'opera, anche intellettuali in genere, il tutto salvo i limiti di legge e le eventuali necessarie autorizzazioni;

-la promozione di studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociali, economico, territoriale ed istituzionale con riferimento alla condizione femminile e alle condizioni delle categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale:

-l'esecuzione di ricerche e lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, supporto operativo e studi di fattibilità in ambito sociale, economico, territoriale ed istituzionale sulla condizione femminile e delle categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale, anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali;

-lo svolgimento di attività dirette alla formazione e all'aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di monitoraggio di cambiamento nelle strutture sociali, produttive

ed istituzionali della condizione femminile e delle categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale, anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali;

-la realizzazione di prodotti editoriali, anche on-line, di editoria elettronica e multimediale, nonché ogni altra iniziativa che si rivolga allo studio e al miglioramento della condizione femminile e delle categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale.

Per lo svolgimento di suddette attività, ove realizzate su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali, la MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA opererà anche dietro specifico compenso; e ciò partecipando anche a gare e concorsi.

La MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA può stipulare accordi di partecipazione e convenzioni con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività sopra specificati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA potrà tra l'altro svolgere ogni altra attività, in via accessoria, strumentale ovvero di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.

La società potrà:

A) dare adesione a partecipare ad enti, organismi economici, consortili e fedejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

B) promuovere e partecipare ad attività sociali e culturali, ricreative, sportive e mutualistiche tese allo studio ed alla affermazione della figura della donna nella società moderna, favorendo lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori in genere, costituendo anche appositi circoli o centri adeguati.

La società prima di ricorrere alle prestazioni di estranei, dovrà dare la preferenza a quella dei soci che abbiano i necessari requisiti.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato

con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Il tutto nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile."

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con voti unanimi non essendovi alcun contrario ed alcun astenuto; espressi per alzata di mano, nei modi di legge e di Statuto, come io Notaio constato

- D E L I B E R A -

1) di aggiungere all'art.4 (Oggetto sociale), fra i fini istituzionali della Cooperativa, anche lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

2) di prevedere all'art.3 (Scopo mutualistico) l'obbligo da parte della Cooperativa di destinare i proventi netti, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per lo svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

3) di modificare conseguentemente gli articoli 3 e 4 dello Statuto Sociale secondo i testi letti dal Presidente in Assemblea e sopra

riportati;

4) di approvare espressamente il nuovo statuto della Cooperativa riportante unicamente le deliberate modificazioni, nel testo coordinato appresso riportato;

5 di dare infine mandato ed autorizzazione alla comparente sopra indicata, di apportare al presente atto tutte le eventuali modifiche che venissero richieste in sede di deposito ed iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

"S T A T U T O

della MINERVA - Società Cooperativa

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Roma, la Società cooperativa denominata "MINERVA - Società Cooperativa". La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

L'organo amministrativo ha facoltà di comunicare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato, trasferimento che non comporterà modifica dell'atto costitutivo e dello statuto allo stesso allegato, mentre viene espressamente riservato alla decisione dei soci il trasferimento della sede in

ambito di un altro Comune.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce ad Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,

in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

La cooperativa destinerà i proventi netti, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Comunque:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

e) In ogni caso nel rispetto della normativa speciale dell'editoria, è fatto divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art.3 della Legge n.250/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio nel quale avviene la riscossione di contributi statali dall'editoria erogati ai sensi della medesima legge e nei 10 (dieci) esercizi successivi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

-lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

-l'esercizio di attività editoriali quali la redazione, la pubblicazione, la diffusione, in Italia ed all'estero, di libri, periodici, e pubblicazioni, comunque attinenti all'informazione e alla comunicazione esercitata attraverso qualunque mezzo e con

qualunque supporto, anche elettronico, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime compresa la vendita per corrispondenza dei prodotti editoriali. La cooperativa potrà costituire una apposita divisione per l' esercizio di attività pubblicitarie e di servizi all' editoria in genere, sia in proprio, sia per conto dei terzi;

-la fornitura di servizi di pubbliche relazioni, di servizi connessi alla comunicazione ed alle attività sociali e culturali;

-l'organizzazione di corsi di formazione di personale e prestatori d'opera, anche intellettuali in genere, il tutto salvo i limiti di legge e le eventuali necessarie autorizzazioni;

-la promozione di studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociali, economico, territoriale ed istituzionale con riferimento alla condizione femminile e alle condizioni delle categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale:

-l'esecuzione di ricerche e lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, supporto operativo e studi di fattibilità in ambito sociale, economico, territoriale ed istituzionale sulla condizione femminile e delle categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale, anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi

internazionali;

-lo svolgimento di attività dirette alla formazione e all'aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di monitoraggio di cambiamento nelle strutture sociali, produttive ed istituzionali della condizione femminile e delle categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale, anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali;

-la realizzazione di prodotti editoriali, anche on-line, di editoria elettronica e multimediale, nonché ogni altra iniziativa che si rivolga allo studio e al miglioramento della condizione femminile e delle categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale.

Per lo svolgimento di suddette attività, ove realizzate su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali, la MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA opererà anche dietro specifico compenso; e ciò partecipando anche a gare e concorsi.

La MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA può stipulare accordi di partecipazione e convenzioni con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività sopra specificati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA potrà tra l'altro svolgere ogni altra attività, in via accessoria, strumentale ovvero di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.

La società potrà:

A) dare adesione a partecipare ad enti, organismi economici, consortili e fedejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

B) promuovere e partecipare ad attività sociali e culturali, ricreative, sportive e mutualistiche tese allo studio ed alla affermazione della figura della donna nella società moderna, favorendo lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori in genere, costituendo anche appositi circoli o centri adeguati.

La società prima di ricorrere alle prestazioni di estranei, dovrà dare la preferenza a quella dei soci che abbiano i necessari requisiti.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Il tutto nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e meno di nove.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Nel rispetto della Legge n.416/1981, così come modificata od integrata anche dalle norme successive, la Cooperativa, nei limiti

di cui al presente articolo, deve associare almeno il 50% (cinquanta per cento) dei propri giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa stessa ovvero nei casi di cui all'articolo 5 della L.416/1981 con l'impresa cessata o che abbia cessato la pubblicazione della testata.

Comunque debbono essere soci cooperatori per il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale persone fisiche aventi la qualifica di giornalista professionista o pubblicista, quali dipendenti a tempo pieno con clausola di esclusiva che ne facciano richiesta. Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e comunque in misura non superiore al 49% (quarantanove per cento) del numero complessivo dei soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione

della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 17;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado o non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che,

a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico comunque dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Esclusione e decadenza)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali

debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

l) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità,

non consentano la prosecuzione del rapporto;

n) che sia dichiarato fallito.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità

e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, le esclusioni o la cessione della quota si è verificato.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di

debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 16 (Ristorni)

La cooperativa non procede all'erogazione dei ristorni ai soci

nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei dieci anni successivi.

Negli esercizi non previsti dal precedente comma di questo articolo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 18 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti

previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista

dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) la restante parte a riserva straordinaria.

In ogni caso è vietata la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e succ. modificazioni e integrazioni e nei dieci esercizi successivi, ai sensi della lettera d), comma 2, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 come modificato dall'articolo 18 della legge 7 marzo 2001, n. 629.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio;

- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 21 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti

nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci

cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In caso di nomina di amministratore unico il suo mandato può essere fino a revoca o dimissioni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; in caso di nomina di un consiglio di amministrazione gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo

e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano

espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

L'organo amministrativo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, nel caso del consiglio di amministrazione, o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione

del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione L'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio e eventualmente al vicepresidente, se nominato.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno Amministratore, gli altri membri del consiglio di amministrazione provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il

quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti alla convocazione dell'assemblea dei soci perché provveda alla nomina in loro sostituzione e rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'organo amministrativo, e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 27 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale

i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 28 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'adunanza è sciolta alle ore dodici.

La componente dichiara di essere stata esaustivamente informata dei diritti ad essa riconosciuti dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e quindi delle modalità e delle finalità del trattamento appresso riportati. Dichiara inoltre di essere stata informata che i dati personali riportati nel presente atto e da essa stessa comunicati e confermati saranno trattati e conservati con sistemi informatici per i seguenti fini:

a) dare idonea pubblicità al presente atto, secondo la natura dello stesso, presso tutti i competenti uffici ove la normativa vigente prevede siano registrati/trascritti/annotati/volturati e/o

comunque comunicati;

b) adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalle vigenti norme nell'espletamento delle funzioni notarili;

c) adempiere agli obblighi di conservazione e/o di comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia.

Infine la comparente è stata informata dei diritti ad essa spettanti, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato D. Lgs, della obbligatorietà delle comunicazioni come sopra riportate e che le medesime verranno trattate ai soli fini e nei limiti di cui sopra secondo il codice di deontologia professionale a cura del Notaio rogante quale responsabile del trattamento e dai suoi dipendenti.

Del che io Notaio richiesto ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura a tutti gli intervenuti e che viene sottoscritto dal richiedente Presidente e da me Notaio come per Legge, alle ore dodici e minuti cinque.

Dattiloscritto su dodici fogli per pagine quarantaquattro fin qui e completato a mano da me Notaio.

Firmato: BEATRICE MANCINI - MARCO DE LUCA Notaio - Segue Sigillo

